

Cari delegati,

molti di voi ci hanno espresso forti preoccupazioni sull'impatto della crisi del COVID 19 sul sistema di controllo, proponendo soluzioni concrete e chiedendo alla Commissione di fornire con urgenza un orientamento nonché, ove necessario, proposte legali da votare con procedura scritta e, se possibile, con effetto retroattivo.

Stiamo lavorando su proposte concrete, ma è necessario del lavoro interno al fine di trovare la base giuridica adeguata per definire possibili deroghe all'attuale legislazione.

Vorrei sottolineare alcune misure già proposte da un certo numero di Stati membri:

Per quanto riguarda le attività di controllo svolte dagli organismi di controllo sia nell'UE che nei paesi terzi

- tutte le visite in loco previste durante questo periodo sono posticipate a dopo fine dell'emergenza sanitaria;
- i certificati biologici possono essere rilasciati mediante una verifica della conformità effettuata sulla base di controlli documentali e dell'analisi del rischio. Le visite in loco saranno effettuate al termine dell'emergenza sanitaria;
- gli OdC devono mettere in atto una procedura speciale per la verifica degli operatori durante l'emergenza sanitaria, tenendo conto delle indicazioni specifiche dell'Organismo di Accreditamento.

Per quanto riguarda il certificato di ispezione

Gli organismi di controllo convalidano in TRACES la casella 18 prima che la spedizione lasci i paesi terzi. Agli Stati membri verrà chiesta l'approvazione convalidando il COI in TRACES in assenza della copia cartacea firmata. La copia cartacea verrà inviata non appena possibile.

Per quanto riguarda l'attuazione delle Linee Guida per i controlli supplementari (Cina, Russia, Kazakistan, Moldavia e Ucraina)

Gli obblighi a carico degli OdC di effettuare visite supplementari, ispezioni fisiche sistematiche e campionamento di tutte le spedizioni oggetto delle Linee Guida, mentre i controlli supplementari sono mantenuti solo se fattibili, tenendo conto della situazione di crisi in ciascun paese terzo. Lo stesso viene proposto per le sistematiche ispezioni fisiche ed il campionamento che devono essere effettuati dalle autorità degli Stati membri.

Per quanto riguarda le notifiche OFIS

Il termine di 30 giorni potrebbe essere prorogato in caso di situazioni particolari.

Stiamo esaminando attentamente tali proposte. Vi forniremo nel più breve tempo possibile ulteriori informazioni sulle possibilità di dare una base giuridica alle autorità competenti, agli organismi di controllo e agli operatori in questa situazione di crisi.

Cordiali saluti,

Nathalie SAUZE-VANDEVYVER